



Repertorio n. 24.149

Raccolta n. 10.376

Verbale del Consiglio
della "UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO,
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SARDEGNA",
con sede in Cagliari.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di dicembre,
(20 dicembre 2018)

alle ore nove e minuti quarantacinque

(ore 9,45)

in Oristano, nel mio studio in Via Vittorio Emanuele n. 36, avanti a me dottor LUIGI IANNI, Notaio in Oristano, iscritto nel ruolo presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cagliari, Lanusei e Oristano, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi l'infrascritto comparente col mio consenso rinunziato,

è presente il signor:

- **FAEDDA SALVATORE FERDINANDO**, nato ad Oristano il giorno 10 marzo 1947, agente di commercio, domiciliato per la carica ove appresso, il quale interviene non in proprio ma in qualità di Presidente della:

-- **"UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELLA SARDEGNA"**, con sede legale in Cagliari, Largo Carlo Felice n. 72, presso la Camera di Commercio di Cagliari, codice fiscale e partita I.V.A. 92030570920 - costituita con atto ricevuto dal Notaio Antonio Loi il 25 febbraio 1971, repertorio n. 61.753/16.985, registrato a Cagliari il 9 marzo 1971 al n. 2729, e modificata con atto ricevuto dal Notaio Giovanni Maniga di Sassari del 26 febbraio 2014, repertorio n. 257.703/25.250, registrato a Sassari il 28 febbraio 2014 al n. 1212, serie 1T - munito degli occorrenti poteri ai sensi di legge e del vigente statuto associativo.

Detto comparante, della cui identità personale, dichiarata qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, per redigerne verbale, alla riunione del Consiglio della predetta Unione.

All'uopo, assuntane la presidenza ai sensi dell'articolo 6 del vigente statuto, e

co n s t a t a t o:

a) che in questo luogo, data ed ora è stata regolarmente convocata, a norma di legge e del vigente statuto, la riunione del Consiglio dell'Unione Regionale per discutere e deliberare sull'infrascritto ordine del giorno;

b) che oltre a sé, anche quale Presidente della Giunta Camerale di Oristano, sono pure presenti gli aventi diritto a partecipare alla riunione di cui all'elenco che si allega al presente verbale sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparante,

d i c h i a r a

la presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- Modifiche agli articoli 5, 6, 9 e 12 dello statuto dell'Unione Regionale.

Passando alla trattazione del medesimo, il Presidente rappresenta l'opportunità di sostituire l'attuale statuto sociale con un nuovo testo, che il medesimo presenta ed illustra all'Assemblea, proponendone l'adozione.

Dette modifiche consistono:

- nell'aggiunta, dopo il comma 2 dell'articolo 5, del seguente comma: "3. I componenti degli organi decadono, anche durante il periodo di carica, se viene meno la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all'organo, fatta eccezione per il

Registrato a
ORISTANO

il 20-12-2018

al n. 4021

serie 1T

Presidente dell'Unione Regionale, il quale rimane invece in carica fino alla fine del mandato.";

- nell'aggiunta, dopo le parole "E' composto", al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 6, delle parole "dal Presidente dell'Unione Regionale";
- nella sostituzione del comma 2 dell'articolo 9 come segue: "La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione Regionale e dai Presidenti delle Camere di Commercio associate", e
- nella eliminazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 12.

Il Consiglio, udita la relazione del Presidente, dopo breve discussione, con voto espresso per alzata di mano, all'unanimità,

d e l i b e r a

di approvare tutte le modificazioni proposte dal Presidente e contenute nel nuovo testo integrale dello statuto, composto di numero **sedici pagine** per numero **trenta articoli** e che, quale sua parte integrante e sostanziale, si allega al presente atto sotto la lettera "**B**", previa sottoscrizione del comparente e di me Notaio, omissane la lettura per espressa dispensa avutane dal comparente.


Null'altro essendovi a deliberare, e nessuno dei presenti avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dieci e minuti zero (ore 10,00).

Richiesto io Notaio, ho ricevuto il presente verbale, scritto da persona di mia fiducia con sistema elettronico, completato di mio pugno e sottoscritto dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me Notaio datane al comparente stesso, il quale, a mia domanda, lo dichiara conforme alla sua volontà.

Consta di fogli uno per pagine quattro fin qui.













Faedda Salvatore Ferdinando - Luigi Ianni Notaio


È COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE





Foglio Presenze Consiglio

DATA 20.12.2018

NOME	MAIL	PRESENZA	C
Agostino Cicalò	agostino.cicalo@nu.camcom.it		<u>NU</u>
Maurizio De Pascale	mdepascale@impresapellegrini.it		<u>CA</u>
Gavino Sini	gavino27sini@gmail.com		<u>SS</u>
Ferdinando Faedda	sfaedda@tin.it		<u>OR</u>
Sara Marotto	mancaaritzo.sara@tiscali.it		<u>NU</u>
Sandro Salerno	sandro.salerno@tnaturaevents.com		<u>NU</u>
Emanuele Garzia	emanuelegarzia@pec.it		<u>CA</u>
Gianfrancesco Lecca	sodigas@pec.it		<u>CA</u>
Pietrino Scanu	pietrino.scanu@libero.it		<u>OA</u>
Maura Vulpiani	maura.vulpiani@pec.or.camcom.it ; maura@agros-com.it ;		<u>OR</u>
Massimo Putzu	massimo.putzu@gruppoautomax.it		<u>SS</u>
Arianna Maluccheddu	ariannamaluccheddu@hotmail.com		<u>SS</u>
Enrico Massidda	direttore@ca.camcom.it		<u>CA</u>
Pietro Esposito	pietro.esposito@ss.camcom.it		<u>SS</u>
Giovanni Pirisi	giovanni.pirisi@nu.camcom.it		<u>NU</u>
Enrico Massidda	enrico.massidda@or.camcom.it		<u>OR</u>
Storaci Giuseppe	storacigiuseppe@gmail.com		<u>RM</u>
Franco Malatesta	franco.malatesta@mef.gov.it		<u>RM</u>
Maria Baldo	mariapiabaldo@virgilio.it		<u>RM</u>







*Unione delle Camere di Commercio,
Industria, Artigianato ed Agricoltura
della Sardegna*

Statuto

Testo approvato
dall'Assemblea del 20 dicembre 2018

TITOLO I: Istituzione e finalità

ART. 1 (Costituzione e sede)

1. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari sono associate, ai sensi dell'art. 6 della Legge n.580/1993 e s.m.i. , nella Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna; che assume anche la denominazione Unioncamere Sardegna. Entrambe le denominazioni possono essere assunte agli atti e nella corrispondenza.
2. La durata dell'associazione è illimitata.
3. L'Unioncamere Sardegna non persegue fini di lucro.
4. La circoscrizione territoriale di competenza è quella del territorio della regione Sardegna.
5. L'Unione Regionale ha sede legale in Cagliari e può costituire uffici distaccati, anche in comune con altre Unioni Regionali od altri uffici regionali , in Italia o all'estero
6. L'Unione Regionale delle Camere di Commercio della Sardegna è di seguito denominata Unione Regionale. Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Cagliari, Nuoro, Oristano e Sassari sono di seguito denominate Camere di Commercio.
7. L'Unioncamere Sardegna, insieme all' Unioncamere Italiana, alle altre Unioni Regionali, alle Camere di Commercio italiane ed ai loro organismi strumentali costituiscono il Sistema Camerale Italiano . Fanno parte altresì del sistema camerale italiano le Camere di commercio italiane all'estero ed Estere in Italia legalmente riconosciute dallo Stato italiano.
8. Ai fini dell'accesso più agevole ed efficace ai finanziamenti per progetti ed attività da parte della U.E. l'Unione Regionale può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.
9. Il presente Statuto è redatto nella forma dell'atto pubblico. Tale forma è richiesta per le modifiche dello Statuto.

ART. 2 (Competenze e funzioni)

1. In armonia con le finalità istituzionali delle Camere di Commercio e nel rispetto della loro autonomia, l'Unione Regionale cura e rappresenta gli interessi e persegue gli obiettivi comuni del sistema camerale in ambito regionale; promuove l'esercizio associato di funzioni, servizi e competenze camerali ed assicura il coordinamento dei rapporti con la Regione.

In particolare:

a) svolge, nell'ambito del sistema camerale, funzioni di supporto e promozione degli interessi generali del sistema economico e promuove iniziative per



favorire lo sviluppo dell'economia regionale, la sua internazionalizzazione; la competitività del sistema delle imprese;

b) assolve ai compiti di osservatorio e monitoraggio dell'economia regionale; cura e realizza studi e ricerche e predispose il rapporto annuale sull'attività delle Camere di commercio da presentare alla Regione;

c) svolge attività di coordinamento a favore delle Camere associate; imposta le politiche del sistema camerale regionale e individua le strategie, anche su base pluriennale, e le linee per lo sviluppo degli obiettivi comuni delle Camere di Commercio della Regione Sardegna e per la qualificazione delle attività camerali di interesse comune;

d) promuove proposte di legge regionale e ricerca il coordinamento con l'Unione Camere Italiana per la predisposizione di progetti di legge nazionali nell'interesse del sistema economico regionale;

e) promuove, coordina e realizza l'esercizio, in forma associata, di attività e servizi di competenza camerale, ai sensi degli articoli. 2 e 6 della Legge n 580/1993 e s.m.i., ai fini di assicurare una gestione più efficace e perseguire economie di scala;

f) promuove e coordina, in collaborazione con l'Unioncamere Italiana, l'utilizzo da parte della rete camerale della Sardegna, dei programmi e dei fondi comunitari, operando come referente e titolare degli interventi e ricercando la collaborazione con le organizzazioni di rappresentanza delle imprese, dei professionisti, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti;

g) può svolgere attività informative, formative, editoriali, promozionali e di gestione di servizi comuni rivolte alle Camere di Commercio e ad altri Enti pubblici e privati e può compiere tutte le operazioni a carattere immobiliare, mobiliare e finanziario necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali.

2. Per il raggiungimento di tali finalità, l'Unione Regionale promuove e partecipa sulla base della normativa vigente ad accordi di programma; stipula protocolli d'intesa e convenzioni; promuove la costituzione e partecipa ad Enti, Organismi, Consorzi e Società che operino nell'ambito dei fini istituzionali delle Camere di Commercio o, più in generale, si propongano finalità ed attuino iniziative di sviluppo economico e sociale; rileva i programmi di promozione delle Camere di commercio associate; li confronta e coordina con la domanda ed offerta di promozione esistente nella regione. Individua interventi da effettuare in via diretta od a mezzo di altri organismi con programmi specifici di realizzazione e/o partecipazione ad eventi.

ART. 3 (Rapporti con la Regione ed altri Organismi locali)

1. Ai fini di una più efficace capacità di intervento a sostegno della promozione e della crescita del sistema economico regionale, l'Unione Regionale promuove specifici strumenti di consultazione e di collaborazione con la Regione Sardegna per individuare linee di azione e coordinamento delle reciproche iniziative e definire la propria partecipazione al processo di programmazione

regionale ed alla sua realizzazione.

2. I rapporti di collaborazione con la Regione Sardegna saranno definiti tramite accordi quadro, protocolli d'intesa e convenzioni stipulati dall'Unione Regionale in rappresentanza delle Camere di Commercio e potranno prevedere attribuzione di funzioni e deleghe esercitabili direttamente o attraverso strumenti specifici.

3. Secondo quanto disposto dall'art. 2 comma 8 e dall'art. 6 comma 5 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. L'Unione Regionale può formulare pareri e proposte alla Regione sulle questioni di interesse del sistema regionale delle imprese.

4. L'Unione Regionale promuove strumenti di coordinamento tra il Sistema Camerale e le Associazioni regionali degli Enti locali al fine di rendere più efficaci le collaborazioni con la Regione e di promuovere la competitività delle imprese e lo sviluppo dell'economia e del territorio regionale.

6

ART. 4 (Rapporti con le Autonomie funzionali)

1. L'Unione Regionale promuove le collaborazioni con le altre Autonomie funzionali di natura pubblica e privata, anche attraverso la predisposizione di specifici accordi o altri strumenti che favoriscono il perseguimento degli obiettivi e lo svolgimento delle competenze assegnate dalla normativa statale e regionale.

TITOLO II: Organi e loro funzionamento

ART. 5 (Organi)

1. Sono Organi dell'Unione Regionale:

Il Consiglio;

La Giunta;

Il Presidente;

Il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Nell'ambito dell'organizzazione funzionale dell'Unione Regionale assumono preciso rilievo:

Il Comitato dei Segretari Generali delle CCIAA della Sardegna;

Il Segretario Generale

l'Assise dei Consiglieri Camerali.

3. I componenti degli organi decadono, anche durante il periodo di carica, se viene meno la qualifica che costituisce titolo per la partecipazione all'organo, fatta eccezione per il Presidente dell'Unione Regionale, il quale rimane invece in carica fino alla fine del mandato.

ART. 6 (Il Consiglio)



1. Il Consiglio è l'Organo di indirizzo e di controllo dell'Unione Regionale. E' composto dal Presidente dell'Unione Regionale, dal Vice Presidente e da un componente la Giunta di ciascheduna delle Camere di Commercio associate designato dalle Giunte delle medesime Camere. Ogni Componente il Consiglio esprime un voto.
2. I Componenti il Consiglio decadono se decadono da componenti la Giunta della Camera di Commercio di appartenenza. Nell'ipotesi di cessazione dalla carica per dimissioni o decadenza i membri che subentrano durano in carica fino alla scadenza naturale dalla carica medesima del membro sostituito.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione Regionale.
4. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno. Si riunisce, inoltre, ogniqualvolta la Giunta lo ritenga necessario, oppure quando almeno un terzo dei componenti presenti richiama motivata di convocazione al Presidente.
5. Le riunioni sono tenute normalmente presso la sede dell'Unione Regionale o di una delle Camere di Commercio associate.
6. Di ogni riunione dovrà essere redatto un verbale da conservarsi sotto forma di apposito libro.
7. Qualora norme di legge stabiliscano la composizione numerica dell'Organo di indirizzo in un numero inferiore a quello previsto nel comma 1 del presente articolo il Consiglio può invitare a partecipare ai lavori, senza diritto di voto, altrettanti Rappresentanti della Camera fino alla rappresentanza prevista nel comma 1 del presente articolo. Ciò allo scopo di assicurare una più significativa partecipazione dei Rappresentanti di ciascheduna Camera di Commercio associata alle scelte del sistema regionale delle Camere di Commercio.

ART. 7 (Le competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio:
 - a) definisce e adotta, su base triennale le linee strategiche di sviluppo e le finalità dell' azione del sistema camerale regionale;
 - b) esamina ed approva, ogni anno entro il mese di novembre, il bilancio preventivo per l'anno successivo determinando contestualmente la misura della aliquota di contribuzione annuale delle Camere di commercio;
 - c) esamina ed approva i provvedimenti di variazione del bilancio preventivo;
 - d) esamina ed approva, ogni anno entro il mese di aprile, il conto consuntivo dell'anno precedente;
 - e) elegge per un biennio il Presidente ed il Vice Presidente Vicario dell'Unione Regionale scegliendoli tra i Presidenti delle Camere associate, su proposta della Giunta;
 - f) nomina per un triennio il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - g) delibera le modifiche dello Statuto;


- h) istituisce l'Assise dei Consiglieri Camerali e nomina Consulte settoriali regionali;
- i) determina la misura degli emolumenti per i componenti gli Organi della Unione Regionale.

ART. 8 (Modalità di funzionamento del Consiglio)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione, a mezzo di fax o posta elettronica certificata od altra modalità telematica, da inviarsi al domicilio di ciascun Componente.
2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. Ogni Camera ha facoltà di inserire all'ordine del giorno nuovi argomenti purché ne faccia pervenire comunicazione alla Presidenza ed alle altre Camere di Commercio almeno tre giorni prima della riunione.
3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Unione Regionale. In caso di assenza od impedimento del Presidente, dal Vice Presidente Vicario.
4. Le riunioni del Consiglio in prima convocazione sono valide quando sia presente almeno la metà più uno dei Componenti e siano rappresentate due terzi delle Camere di Commercio associate. In seconda convocazione - che può effettuarsi in ora successiva del medesimo giorno e nel medesimo luogo - quando siano presenti almeno un terzo dei Componenti e siano rappresentate almeno la metà delle Camere di Commercio associate. Un Componente del Consiglio può rappresentare, munito di delega, un altro Componente, purché appartenente alla medesima Camera.
5. Quando è chiamato ad eleggere il Presidente, il Consiglio è validamente costituito con la presenza di un numero di Consiglieri pari ai due terzi dei Componenti.
6. Per l'approvazione delle modifiche allo Statuto occorre la presenza di almeno tre quarti delle Camere associate ed il voto favorevole dei due terzi dei Componenti il Consiglio.
7. Le deliberazioni del Consiglio sono prese con voto palese, a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ART. 9 (La Giunta)

1. La Giunta è l'Organo di amministrazione dell'Unione Regionale.
2. La Giunta è composta dal Presidente dell'Unione Regionale e dai Presidenti delle Camere di Commercio associate.
3. La Giunta si riunisce di norma ogni bimestre presso la sede della Unione regionale o di una delle Camere di Commercio associate.
4. I Presidenti delle Camere di Commercio associate, in caso di assenza o impedimento possono farsi sostituire dal Vice Presidente della Camera.
5. Alla Giunta partecipano, senza diritto di voto, i Segretari Generali delle Camere associate.



6. Di ogni riunione della Giunta dovrà essere redatto un verbale da conservarsi sotto forma di apposito libro.

ART. 10 (Le competenze della Giunta)

1. Spetta alla Giunta :

- a) tradurre in interventi ed attività le finalità e le linee di azione fissate dal Consiglio;
- b) convocare il Consiglio e fissarne l'Ordine del Giorno;
- c) proporre al Consiglio i nominativi dei Candidati alla Presidenza ed alla Vice Presidenza Vicaria della Unione regionale scegliendolo tra i Presidenti delle Camere di Commercio associate;
- d) nominare il Segretario Generale, su proposta del Presidente ;
- e) predisporre lo schema del Bilancio di Previsione; del Bilancio Consuntivo e delle variazioni al Bilancio di Previsione da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio;
- f) proporre all'approvazione del Consiglio la misura dell'aliquota di contribuzione annua delle Camere di Commercio all'Unione Regionale;
- g) deliberare in via d'urgenza i provvedimenti di variazione del bilancio da portare alla ratifica del Consiglio nella prima riunione utile;
- h) determinare il contingente numerico del personale e le modalità di assunzione;
- i) autorizzare il Presidente a promuovere giudizi ed a resistervi;
- l) convocare l'Assise dei Consiglieri Camerali.

2. Inoltre la Giunta provvede a:

- a) nominare i rappresentanti dell'Unione Regionale in Enti, Organismi e Società;
- b) istituire Commissioni di studio, Gruppi di lavoro e Comitati;
- c) deliberare sulle convenzioni e le partecipazioni esterne dell'Unione Regionale;
- d) adottare i regolamenti per la gestione finanziaria e patrimoniale, per la contabilità e per il funzionamento dell'Unione Regionale.

ART. 11 (Modalità di funzionamento della Giunta)

1. La Giunta è convocata dal Presidente, che ne predispose l'Ordine del Giorno, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione a mezzo telefax, posta elettronica certificata od altra modalità telematica. Per ragioni di documentata urgenza il termine è ridotto a tre giorni dalla data fissata.

2. Nella lettera di convocazione dovranno essere indicati gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. In caso di presenza di tutti i suoi Componenti la Giunta può esaminare ed assumere decisioni su argomenti non previsti all'ordine del giorno purché nessuno dei Componenti presenti si opponga alla loro trattazione.

3. Per la validità della seduta in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i Componenti. In seconda convocazione - da tenersi almeno a distanza di un'ora del medesimo giorno e nel medesimo luogo - è sufficiente la presenza

della metà più uno dei Componenti.

4. La Giunta delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

5. Le riunioni della Giunta possono svolgersi anche tramite video conferenza a condizione che il Presidente possa, oltre ogni dubbio, identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare regolarmente i risultati delle votazioni, consentire ai partecipanti di seguire, d'intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e ne sia consentita la corretta verbalizzazione.

ART. 12 (Il Presidente)

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Ente. Il Presidente ha la rappresentanza istituzionale e politica dell'Unione Regionale e del sistema camerale regionale nei confronti delle Camere di Commercio, dell'Unioncamere Italiana, degli Organi di Governo nazionali, regionali e locali, delle categorie economiche; delle altre Istituzioni ed Organismi pubblici o privati.

2. La Presidenza è costituita dal Presidente e dal Vice Presidente Vicario. I Presidenti delle Camere di Commercio della Sardegna sono Vice Presidenti della Unione Regionale.

3. Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario sono nominati dal Consiglio preferibilmente a rotazione tra i Presidenti delle Camere di Commercio su proposta della Giunta.

4. Il Presidente ed il Vice Presidente Vicario sono eletti nella prima votazione con la maggioranza assoluta dei Componenti, nella seconda votazione, da tenersi in seduta successiva, sono eletti i Candidati che riportano il numero più elevato di voti.


5. Il Presidente ed il Vice Presidente restano in carica un biennio; possono essere rieletti per un solo ulteriore mandato.

6. Il Vice Presidente vicario collabora e supporta il Presidente nello svolgimento delle sue attribuzioni. Sostituisce il Presidente in caso di impedimento o di assenza dello stesso. Può essere destinatario di deleghe specifiche da parte del Presidente.

7. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e l'Assise dei Consiglieri Camerali.

8. In caso di particolare motivata urgenza, il Presidente esercita le competenze della Giunta, salvo ratifica nella prima riunione utile da parte della medesima.

9. In caso di decadenza del Presidente, il Vice Presidente Vicario gli subentra in tutte le funzioni ed attribuzioni. Il Vice Presidente Vicario convoca, entro novanta giorni, il Consiglio per la nomina del Presidente. In caso di decadenza anche del Vice Presidente Vicario, le funzioni relative alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del Presidente sono svolte dal Presidente del



Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 13 (Il Collegio dei Revisori dei Conti)

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio per un triennio.
2. E' composto da tre Membri effettivi e due supplenti. Il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna nomina un Componente effettivo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ed il Ministero dell'Economia e Finanza nominano un Componente effettivo ciascuno. Il Consiglio dell'Unione nomina due Componenti supplenti.
3. I Componenti il Collegio possono essere rinominati al termine del primo triennio per un solo ulteriore mandato.
4. I Componenti il Collegio devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, salvo le eccezioni previste dalle norme.
5. I Revisori supplenti anche in presenza degli effettivi possono partecipare senza diritto di voto all'attività del Collegio dei Revisori dei Conti.
6. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria , riferisce annualmente all'Assemblea Generale sul Bilancio Preventivo e sul Conto Consuntivo. A tal fine i Revisori hanno diritto d'accesso agli atti dell'Ente.
7. Di ogni riunione del Collegio dei Revisori dei Conti, a cura del medesimo, dovrà essere redatto un verbale da riportarsi su apposito libro.
8. Le riunioni del Collegio possono svolgersi anche tramite video conferenza a condizione che il Presidente possa, oltre ogni dubbio: identificare ed accertare la legittimazione dei partecipanti; regolare lo svolgimento della riunione; constatare regolarmente i risultati delle votazioni; consentire ai partecipanti di seguire e d'intervenire alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno e ne sia consentita la corretta verbalizzazione.

ART. 14 (Il Comitato Tecnico dei Segretari Generali delle Camere di Commercio)

1. Il Comitato dei Segretari Generali è organismo di consulenza tecnica dell'Unione Regionale, collabora con gli Organi della stessa nell'espletamento delle funzioni di indirizzo e nell'attuazione delle competenze e delle funzioni di cui all'art. 2 della Legge n.580/1993 e s.m.i. ed esprime, su richiesta della Giunta o del Consiglio, pareri e proposte in ordine all'attività della Unione Regionale.
2. Il Comitato è costituito dai Segretari Generali delle Camere di Commercio della regione e dal Segretario Generale della Unione regionale che lo convoca sulla base di un ordine del giorno, ne coordina i lavori e redige il verbale della riunioni.
3. Alle riunioni del Comitato è invitato a partecipare il Presidente della Unione regionale e possono essere invitati a partecipare esperti e consulenti in

relazione agli argomenti da trattare.

4. Il Segretario Generale dell'Unione Regionale allega il parere e le proposte del Comitato - quando richieste e/o espresse - relative agli argomenti posti all'Ordine del Giorno del Consiglio e della Giunta dell'Unione Regionale.

ART. 15 (Il Segretario Generale)

1. Il Segretario Generale dirige gli uffici dell'Unione ed è il Capo del personale, relativamente al quale assume le determinazioni necessarie. Adotta i provvedimenti concernenti le assunzioni, il trattamento economico, la carriera e la cessazione del rapporto di lavoro del personale non dirigente ed assegna i premi di risultato e di produttività al personale, nell'ambito degli stanziamenti previsti dal preventivo economico e dalle deliberazioni della Giunta.

2. Determina gli assetti organizzativi dell'Unione Regionale, determina le procedure amministrative e gestisce l'attività ordinaria, nell'ambito di un'autonomia di spesa fissata dal Regolamento approvato dalla Giunta.

3. Esplica le funzioni di Segretario del Consiglio e della Giunta ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni adottate dagli organismi statutari, nonché del buon andamento di ogni iniziativa programmata; a tal fine adotta, con proprie determinazioni, i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

4. Il Segretario Generale è nominato dalla Giunta previo accertamento di comprovate capacità e professionalità. Compatibilmente con le disponibilità di bilancio, l'incarico, previa selezione ad evidenza pubblica, può essere conferito a persona esterna, esclusivamente mediante contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Alternativamente, può essere nominato Segretario Generale dell'Unione il Segretario Generale di una delle Camere di Commercio associate, secondo un principio di rotazione.

ART. 16 (Assise dei Consiglieri Camerali – Consulte settoriali regionali)


1. L'Assise dei Consiglieri Camerali è costituita dai Componenti i Consigli delle Camere di Commercio della regione Sardegna.

2. L'Assise e le Consulte settoriali regionali rappresentano la sede di concertazione e condivisione degli strumenti di conoscenza, analisi e promozione che interessano l'economia regionale.

3. L'Assise può essere chiamata dal Presidente dell'Unione Regionale ad esprimere pareri su materie di interesse del sistema camerale regionale.

4. L'Assise è presieduta dal Presidente dell'Unione Regionale ed è convocata con le medesime modalità di convocazione del Consiglio. Le Consulte settoriali regionali nominano al proprio interno un Coordinatore che opera in sintonia con il Presidente dell'Unione regionale.

5. La Assise e le Consulte si dotano di un apposito Regolamento che disciplina il proprio funzionamento.



ART. 17 (Diritti e doveri dei Componenti gli Organi)

1. La carica di Componente i diversi Organi collegiali dell'Unione Regionale è remunerata secondo quanto disposto con deliberazione del Consiglio e nel rispetto delle norme vigenti. I Componenti gli Organi dell'Unione Regionale, in alternativa alla remunerazione, possono ricevere un rimborso spese così come deliberato dall'Organo di amministrazione.
2. Il singolo Componente di un qualsivoglia Organo dell'Unione Regionale ha diritto di avanzare proposte in relazione allo svolgimento del proprio mandato.
3. Il singolo Componente ha diritto di ottenere dagli altri Organi e dagli uffici dell'Unione Regionale informazioni e documentazione e gli atti necessari all'espletamento del proprio mandato.
4. Il singolo componente è tenuto alla riservatezza ed al segreto sul contenuto degli atti dei quali prende visione o giunga a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. Si impegna, altresì, a rispettare il "codice etico" del quale si doterà l'Unione Regionale.
5. E' fatto obbligo ai Componenti gli Organi collegiali di partecipare alle riunioni dell'Organo di cui fanno parte.

TITOLO III: Organizzazione e Personale

ART. 18 (Organizzazione – Organismo di valutazione)

1. Fermo restando per gli Organi di governo la competenza dell'attività di programmazione, di indirizzo e di controllo dei risultati, al Segretario Generale dell'Unione Regionale compete la gestione operativa, amministrativa e finanziaria, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumenti di controllo. Per la definizione degli stessi viene adottato apposito regolamento.
2. La Giunta può nominare un Organismo indipendente di valutazione (OIV), del quale regola composizione e funzioni. L' OIV può essere monocratico o composto da tre esperti esterni all'amministrazione. L'Organismo opera in posizione di autonomia e risponde al Consiglio, alla Giunta e al Presidente. L'OIV svolge un'azione di supporto e monitoraggio del sistema di valutazione, trasparenza ed integrità dell'Unione Regionale.

ART. 19 (Personale)

1. L'Unione Regionale si avvale per il suo funzionamento di personale da assumere, previa idonea selezione, con il contratto collettivo nazionale per i dipendenti e per i dirigenti del terziario, della distribuzione e dei servizi o sulla base di altro contratto di lavoro di natura privatistica.

2. Il personale dell'Unione Regionale può, in via continuativa o temporanea, svolgere i propri compiti anche presso le sedi delle Camere di Commercio associate o presso Uffici distaccati dell'Unione Regionale situati nella regione, in Italia o all'estero, purché l'attività sia connessa a specifiche funzioni inerenti le competenze dell'Unione Regionale.
3. Ai fini del più efficace coordinamento e funzionamento dei servizi camerali, possono essere istituiti presso l'Unione Regionale Comitati o gruppi di lavoro formati da personale camerale, secondo modalità determinate dalla Giunta o dal Comitato dei Segretari Generali.
4. L'Unione Regionale potrà avvalersi di personale distaccato o comandato dalle Camere di Commercio associate e/o da altri Organismi del sistema camerale per la realizzazione di specifici programmi richiesti dalle Camere o per attività connessa con attività specifiche di interesse locale. L'eventuale coinvolgimento dei dipendenti camerali deve essere compatibile con il quadro normativo che regola il lavoro dei dipendenti delle Camere di Commercio.
5. Al fine del perseguimento dei compiti e finalità propri l'Unione Regionale potrà far ricorso a collaborazioni di particolare rilievo ed a competenze di elevata qualificazione o di alta specializzazione, a mezzo di contratti di consulenza o professionale di tipo autonomo.

TITOLO IV: Patrimonio, Finanziamento, Programmazione delle attività e Responsabilità

ART. 20 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'Unione Regionale è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Unione Regionale;
- b) dai fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio;
- c) da donazioni, legati, lasciti.

ART. 21 (Finanziamento)

1. Il finanziamento ordinario della Unione Regionale è assicurato:
 - a) da un'aliquota, deliberata annualmente dal Consiglio della Unione Regionale, sul montante delle entrate per contributi, trasferimenti statali, imposte, diritto annuale e diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio di esercizio deliberato dagli Organi delle Camere della regione, ai sensi dell'art.6 comma 7 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. secondo la metodica di calcolo adottata dalla Unione Italiana delle Camere di Commercio;
 - b) dalle entrate e dai contributi per attività svolte per conto della Regione ed altri Enti pubblici e privati;
 - c) da finanziamenti per programmi e progetti provenienti dalla Unione Europea, dalla Regione o da altri soggetti pubblici e privati;
 - d) dai progetti finanziati dal fondo di perequazione istituito presso l'Unioncamere



- Italiana che perseguono anche le specifiche finalità di cui all'articolo 18 comma 9 della Legge n. 580/1993 e s.m.i.;
- e) da finanziamenti e quote di contribuzione straordinaria, a carico delle singole Camere di Commercio, destinati a progetti, attività e servizi di interesse comune o specifico, anche non proporzionati alle entrate di cui al comma a) in relazione all'utilizzo di detti servizi;
 - f) da qualsiasi altro introito, anche derivante dall'attività svolta.
2. L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.
 3. L'Unione Regionale non distribuirà, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita di essa medesima; salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da leggi.
 4. L'aliquota contributiva deve essere commisurata alle necessità finanziarie della Unione Regionale in relazione allo svolgimento dei compiti e funzioni così come stabiliti nell'art. 6 della Legge n. 580/1993 e s.m.i. ed anche confacente agli standard di operatività condivisi dalle Unioni regionali. L'aliquota contributiva deve risultare congrua rispetto al programma di attività ed altresì coerente con la base imponibile.

ART. 22 (Programmazione)

1. Gli Organi dell'Unioncamere Sardegna si impegnano, quando superato il periodo di riorganizzazione e riposizionamento strategico, ad adottare il metodo della programmazione su base pluriennale, con riferimento al mandato degli Organi medesimi, nella impostazione delle strategie, delle linee di sviluppo del sistema camerale regionale e dei programmi di attività.
2. Gli schemi adottati del Bilancio preventivo e del Bilancio consuntivo devono risultare coerenti rispetto ai comuni schemi di impostazione adottati dalle Unioni Regionali e definiti in sede di Unioncamere Italiana.

ART. 23 (Responsabilità degli Amministratori)

1. Per quanto riguarda le obbligazioni assunte in nome e per conto dell'Unioncamere dagli Amministratori e dai dirigenti, i terzi possono far valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio dell'Unione Regionale.

TITOLO V: Vigilanza

ART. 24 (Vigilanza)

2. La vigilanza sull'Unione Regionale viene esercitata secondo le norme della Legge n.580/1993 e s.m.i. coordinate con le norme dello Statuto della Regione Autonoma della Sardegna.

TITOLO VI: Rapporti tra gli Associati

ART. 25 (Clausola compromissoria)

1. Le Camere di Commercio associate all'Unione Regionale convengono che in caso di controversie tra esse medesime e l'Unione Regionale o tra l'Unione Regionale e terzi di voler perseguire la ricerca di un accordo equo e soddisfacente per le parti in causa a mezzo di accordo diretto. Qualora ciò non sia possibile valgono le disposizioni di legge in materia di associazioni.

ART. 26 (Diritti, doveri degli Associati)

1. Gli Associati hanno parità di diritti, compreso quello di voto.
2. Essi devono adoprarsi ed impegnarsi nell'interesse comune e contribuire al conseguimento delle finalità che l'Unione Regionale si propone secondo le norme del presente Statuto.

TITOLO VII: Norme finali

ART. 27 (Recesso)

Ai sensi dell'art 6 della Legge n.580/1993 e s.m.i. non è ammesso il recesso.

ART. 28 (Scioglimento)

1. In caso di scioglimento le attività risultanti dalla liquidazione saranno ripartite fra le Camere di commercio aderenti in proporzione alle quote versate, ai sensi dell'art. 21, comma 1 lett. a) del presente statuto, nell'ultimo triennio.
2. Per lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Unione Regionale devono essere presenti almeno i tre quarti delle Camere associate ed il voto favorevole dei tre quarti dei Componenti il Consiglio.

ART. 29 (Norma di rinvio)


1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dallo Statuto valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni e le disposizioni regolamentari interne.

ART. 30 (Norma finale)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione.

INDICE

Titolo I: Istituzione e finalità



- ART. 1 - Costituzione e sede
- ART. 2 - Compiti e funzioni
- ART. 3 - Rapporti con la Regione ed altri Organismi locali
- ART. 4 - Rapporti con le Autonomie funzionali

Titolo II: Organi e loro funzionamento

- ART. 5 - Organi
- ART. 6 - Il Consiglio
- ART. 7 - Le competenze del Consiglio
- ART. 8 - Modalità di funzionamento del Consiglio
- ART. 9 - La Giunta
- ART. 10 - Le competenze della Giunta
- ART. 11 - Modalità di funzionamento della Giunta
- ART. 12 - Il Presidente
- ART. 13 - Il Collegio dei Revisori dei Conti
- ART. 14 - Il Comitato Tecnico dei Segretari Generali delle CCIAA
- ART. 15 - Il Segretario Generale
- ART. 16 - Assise dei Consiglieri Camerali
- ART. 17 - Diritti e doveri dei Componenti gli Organi

Titolo III: Organizzazione e Personale

- ART. 18 - Organizzazione
- ART. 19 - Personale

Titolo IV: Patrimonio, Finanziamento, Controllo sulla gestione e Responsabilità

- ART. 20 - Patrimonio
- ART. 21 - Finanziamento
- ART. 22 - Programmazione
- ART. 23 - Responsabilità degli Amministratori

Titolo V: Vigilanza

- ART. 24 - Vigilanza

Titolo VI: Rapporti tra gli Associati

- ART. 25 - Clausola compromissoria
- ART. 26 - Diritti, doveri degli Associati

Titolo VII: Norme finali

ART. 27 - Recesso

ART. 28 - Scioglimento

ART. 29 - Norma di rinvio

ART. 30 - Norma finale

Faedda Salvatore Ferdinando – **Luigi Ianni Notaio**

